



COMUNE DI ACQUI TERME

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA ANNI 2021/2023 -CPV 66518100-5

ARTICOLO1-OGGETTODELL'INCARICO

L'incarico professionale di cui al presente capitolato riguarda lo svolgimento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo ai sensi del D.lgs. 209/2005 e s.m.i., nell'ambito dei rischi tutti connessi alle attività istituzionali del COMUNE DI ACQUI TERME, nonché tutti quelli che l'Ente riterrà meritevoli di analisi e tutela.

Attualmente in corso:

- POLIZZA CVT/KASKO;
- POLIZZA FURTO,
- POLIZZA INCENDI;
- POLIZZA INFORTUNI;
- POLIZZA RCAUTO/CVT A LIBRO MATRICOLA;
- POLIZZA RCT/RCO
- POLIZZA ALL RISK OPERE D'ARTE
- POLIZZA TUTELA LEGALE
- POLIZZA RC PATRIMONIALE
- POLIZZA MALATTIA COVID

Il Broker assicurativo è autorizzato a provvedere, nell'interesse dell'Ente, a quanto segue:

- Gestione di tutte le comunicazioni e dei versamenti dei premi inerenti ai contratti assicurativi stipulati con le Compagnie aggiudicatrici;
- attività di risk-management dell'Ente e suo successivo sviluppo in collaborazione con il personale addetto ai Servizi preposti alla gestione della materia Assicurativa;
- consulenza nell'impostazione del programma assicurativo mediante l'applicazione delle tecniche della "gestione dei rischi";
- assistenza nella predisposizione di capitolati contenenti garanzie in linea con le specifiche esigenze di tutela dell'Ente, nonché nell'esperimento delle procedure di gara per l'affidamento delle coperture assicurative;
- assistenza nelle fasi successive alle procedure concorsuali, in particolare nella valutazione delle offerte formulate dalle compagnie in sede di gara, fermo restando l'esclusiva e indelegabile competenza dell'Ente nella scelta del contraente e nella conseguente stipulazione del contratto assicurativo;
- assistenza nella fase di stipulazione dei contratti aggiudicati, al fine di garantire l'esatta rispondenza dei medesimi agli esiti di gara e dalle condizioni richieste dal capitolato speciale;
- garanzia di consulenza ed assistenza continuativa nelle varie fasi successive della gestione contrattuale, inclusa la gestione dei sinistri attivi e passivi;

In ogni caso il Broker non assumerà alcuna iniziativa senza preventivo accordo con l'Ente e senza la relativa forma approvata da parte dello stesso.

La sottoscrizione dei contratti assicurativi intermediati, loro appendici, variazioni e/o integrazioni, rimane di esclusiva competenza dell'Ente.

ARTICOLO2-DURATAE VALORE DELL'INCARICO.

L'incarico, di cui al presente Foglio Condizioni, **ha durata di anni due e mesi due mesi a decorrere dal 01/11/2021 fino al 31/12/2023.** E' comunque prevista la proroga tecnica fino ad un massimo di mesi 6 per l'espletamento delle procedure necessarie alla gestione degli atti di gara ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e la facoltà di ripetizione, per ulteriori 3 (tre) anni, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016. E' escluso il rinnovo tacito dell'incarico.

Dalla data sopra indicata, il Broker risultato aggiudicatario dovrà dare avvio alla completa gestione del servizio.

La Società affidataria del servizio resta vincolata al pieno rispetto delle norme del presente Capitolato, per

tutta la durata prevista, mentre è sin da ora riconosciuto al Comune di Acqui Terme il diritto di recedere dall'incarico, per mezzo di lettera raccomandata, in qualunque momento con un preavviso di sei mesi e senza l'onere di corrispondere alcun indennizzo, qualora sia accertata un'aggravata mancanza o carenza di esecuzione del contratto in oggetto.

Il valore stimato dell'appalto, alla luce della durata prevista in anni 2 e mesi due con possibilità di proroga tecnica fino ad un massimo di mesi 6 per l'espletamento delle procedure necessarie alla gestione degli atti di gara ai sensi dell'art. 106 comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e facoltà di ripetizione, per ulteriori 3 (tre) anni, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. viene fissato in complessivi in € 60.000,00 da corrispondersi esclusivamente a parte delle Compagnie Assicuratrici che presteranno le coperture richieste dal Comune di Acqui Terme, a titolo di provvigione per l'intermediazione effettuata, senza alcun onere diretto o vincolo a carico dell'Ente.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

ARTICOLO 3 – COMPENSI

Tutte le prestazioni fornite dal Broker, nella sua qualità di mediatore di assicurazione, sono, per il Comune di Acqui Terme, a titolo gratuito e, quindi, nessun onere sarà posto a carico della predetta, in quanto l'attività del Broker verrà remunerata dalle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze.

Relativamente alle polizze di assicurazione vigenti ed attive all'atto della sottoscrizione del presente contratto, è fatta salva la facoltà in capo alla società di trasferire a vantaggio del Broker, mediante formale richiesta rivolta alle Compagnie assicuratrici, la titolarità della clausola broker e eventualmen- te nelle stesse contenute.

Resteranno, in ogni caso, di esclusiva competenza del Broker risultante incaricato all'atto della stipula o del rinnovo dell'ultima annualità delle citate polizze le provvigioni e competenze attive e trasferibili alle stesse, loro appendici, atti di variazione e regolazione.

ART. 4 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento agli elementi di valutazione sulla base dei criteri e punteggi di seguito indicati per un totale massimo di 100 (cento) punti così suddivisi:

- I. ELEMENTI qualitativi (offerta tecnica-organizzativa): fino a punti 80/100
- II. ELEMENTI quantitativi (offerta economica): fino a punti 20/100

Le offerte ammesse alla gara saranno sottoposte all'esame della Commissione giudicatrice appositamente nominata che effettuerà le opportune valutazioni tecniche in base ai criteri di valutazione indicati nel presente Capitolato d'onere. Si procederà all'aggiudicazione dell'affidamento anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida.

L'aggiudicazione della gara avrà luogo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 es. m. i.

A) OFFERTA TECNICA

La valutazione del progetto sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione di gara, sulla base di adeguata relazione tecnica avente ad oggetto il progetto nel limite dei punteggi massimi sotto indicati:

A1 Progetto organizzativo relativo alle modalità di gestione dei servizi connessi con la gestione dei contratti assicurativi con particolare riferimento alla valutazione dell'adeguatezza tecnica e delle

pertinenza ed utilità delle proposte **punteggio massimo attribuibile 10 punti;**

A2 Valutazione delle proposte per la gestione diretta dei sinistri rientranti nei limiti della franchigia prevista

punteggio massimo attribuibile 25 punti;

A3 Assistenza e consulenza in relazione alle procedure di affidamento di nuove coperture assicurative

punteggio massimo attribuibile 20 punti;

A4 Composizione e caratteristiche dello staff tecnico di interfaccia con l'Ente

Punteggio massimo attribuibile 10 punti

A5 Tempi di risposta inferiori ai 5 gg lavorativi per eventuali quesiti o richieste di supporto

Punteggio massimo attribuibile 10 punti

A6 Proposte migliorative dei servizi offerti **Punteggio massimo attribuibile 5 punti**

Totale punti 80

La Commissione esaminatrice e giudicatrice, per ogni singolo elemento, eseguirà la valutazione del progetto determinando un coefficiente variabile tra "0" e "1", calcolato attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari. Il punteggio assegnato sarà calcolato moltiplicando il coefficiente attribuito per il punteggio massimo assegnabile.

Per l'attribuzione dei coefficienti la Commissione Giudicatrice utilizzerà i seguenti criteri:

Ottimo	1
Molto buono	0,90
Buono	0,80
Più che sufficiente	0,70
Sufficiente	0,60
Quasi insufficiente	0,50
Insufficiente	0,40
Più che insufficiente	0,30
Gravemente insufficiente	0,20
Proposta quasi del tutto assente	0,10
Proposta completamente assente	0

Riparametrazione:

Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio, derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli elementi in precedenza citati (A1+ A2+ A3 + A4+ A5+ A6) verranno attribuiti 80 punti. Agli altri concorrenti verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti.

La Riparametrazione viene eseguita a sistema.

SOGLIA DI SBARRAMENTO: Non saranno ammessi alla riparametrazione ed al proseguimento della gara i progetti-offerta qualitativa che non avranno raggiunto, prima della riparametrazione, almeno 40 punti.

Non si darà luogo alla riparametrazione in presenza di una sola offerta valida.

La Commissione si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti chiarimenti e/o precisazioni in ordine alle rispettive offerte qualitative presentate.

B) OFFERTA ECONOMICA

Ai fini della valutazione delle offerte economiche, il punteggio verrà attribuito in base agli elementi critici sottoriportati:

Ammontare percentuale delle provvigioni su premio netto: max punti 20, così suddivisi:

Provvigioni RCA: MIN 7% - MAX 9% MAXPUNTI 14

Provvigioni CAMIN 3,5 % - MAX 4,5%: MAXPUNTI 6

Il punteggio verrà assegnato attraverso il seguente calcolo:

il coefficiente V(a) nell'offerta economica (provvigioni) sarà così determinato:

$$V(a) = A/B$$

dove:

V(a) = coefficiente da assegnare compreso tra zero e uno

A = offerta più vantaggiosa (% di provvigione più bassa)

B = % provvigione presa in considerazione

Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuito al subelemento di valutazione (14 oppure 6 punti), determinando il punteggio assegnato

Il punteggio complessivo nell'offerta economica è dato dalla somma dei due punteggi ottenuti nei due sub-elementi di valutazione sopra indicati.

I punteggi assegnati per ciascun criterio e subcriterio si intendono definitivi e non saranno oggetto di ulteriore riparametrazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica

ARTICOLO 5 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Il

Comune ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti in relazione all'attività del Broker, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

ARTICOLO 6 - ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ DI BROKERAGGIO

Sono a carico del Broker tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento dell'incarico e tutti i rischi connessi e derivanti dall'esecuzione dell'incarico.

ART. 7 - RECESSO

E' riconosciuta la facoltà di recesso anticipato a favore di entrambe le parti da esercitarsi con un preavviso di 60 giorni.

ARTICOLO 8-NORME IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il broker aggiudicatario si impegna a rispettare a pena di nullità del contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 es.m.i.

A tal fine il pagamento dell'importo dei premi avverrà mediante bonifico bancario al conto corrente dedicato dell'affidatario i cui estremi identificativi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso dovranno essere comunicati al Comune a seguito dell'aggiudicazione.

E' prevista altresì in questa sede la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ARTICOLO 9-PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Il Comune provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker lascia al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalla Compagnia Assicuratrice debitamente quietanziate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardo al pagamento ed dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il mandato di pagamento emesso a favore del broker avrà effetto liberatorio per il Comune.

ARTICOLO 10-RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune, né è in grado di impegnare la stessa senza previa esplicita autorizzazione.

Il Broker è l'unico responsabile dell'esattività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune.

Dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi necessarie all'Ente.

Si farà carico di tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

Il Comune avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori od omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio. Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali prevista dal DLgs 209/2005 es.m.i., della quale dovrà fornire copia all'Ente.

Il Broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- garantire la fattibilità delle sue proposte, in particolare la completezza delle proposte di copertura necessarie in relazione ai rischi afferenti il Comune, con conseguente responsabilità in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati;
- assumere a proprio carico spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico, nonché i rischi che dal medesimo possono derivare;
- mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del

rapporto assicurativo.

ARTICOLO 11-REFERENTE DEL BROKER E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Il Broker aggiudicatario deve affidare la direzione complessiva del servizio ad un responsabile avente requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio.

Il referente per il servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente in merito ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

ARTICOLO 12-DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è consentita la cessione totale o parziale del contratto. In caso di inottemperanza al divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 13-RISOLUZIONE

Il Comune potrà risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto a chiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno qualora il Broker aggiudicatario sia inadempiente nel fornire il servizio in conformità delle condizioni riportate nel presente Capitolato e nell'offerta tecnico-economica, oltre che per grave reiterato inadempimento delle condizioni contrattuali.

Il Comune si riserva altresì di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del codice civile qualora il Broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile.

Il Comune si riserva altresì di risolvere il contratto di diritto nel caso di cancellazione dal Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per i motivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 209/2005 es.m.i..

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito indirizzata alla società affidataria con l'indicazione di un termine di cinque giorni lavorativi per fornire le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Ente i diritti di affidare il servizio al Broker che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente, fatto salvo ogni ulteriore responsabilità civile e penale del Broker per fatto che ha determinato la risoluzione.

Si applica, in ogni caso, quanto disposto dall'art. 108 D.L. GS. 50/2016 es.m.i.

ARTICOLO 14-VERIFICHE E CONTROLLI

Durante il periodo contrattuale ed in qualsiasi momento il Comune si riserva di effettuare controlli sulla rispondenza delle prestazioni oggetto del presente incarico alle pattuizioni contrattuali e alle disposizioni vigenti.

In caso di mancato adempimento a tale obbligo sarà facoltà dell'Ente procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le modalità sopra specificate.

La società affidataria ha la possibilità di dimostrare che il mancato rispetto degli impegni contrattuali assunti è dovuto a circostanze eccezionali ad essa non imputabili.

ARTICOLO 15-FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti durante il periodo di durata dell'incarico sarà esclusiva mente competente il Foro di Alessandria.

ART. 16 PROTEZIONE DEI DATI

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario/il contraente dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Acqui Terme. Per tale motivo, in osservanza di quanto

stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Acqui Terme. A seguito della designazione, l'aggiudicatario/contraente dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'aggiudicatario si obbliga al trattamento dei dati per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale; è esclusa ogni altra finalità.

L'aggiudicatario informa il Titolare del Trattamento senza ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione dei dati personali in suo possesso.

L'aggiudicatario sottoscrivendo il contratto di appalto accetta l'atto di nomina a responsabile esterno del trattamento dati e riceve l'informazione sul trattamento dati allegato al presente capitolato per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART. 17 – NORMA FINALE E DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.